

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 227/08/2011**

**FATTO e DIRITTO**

Trattasi di due ricorsi, oggi riuniti da questa Commissione per identità oggettiva, proposti dalla FIMU S.r.l. di Bergamo, in persona del legale rappresentante (responsabile in solido) sentante pro tempore, Sig. Se. MI. e dalla C.M.Z IMMOBILIARE S.r.l. di Alba (CN), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Ma. ZO. avverso l'avviso di rettifica e liquidazione nr. Omissis, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo - Ufficio Territoriale di Bergamo 1.

L'Ufficio ha proceduto, ai sensi degli artt. 51 e 52 del T.U.I.R. n. 131 del 1986 e succ. mod., al recupero dell'imposta, a seguito del controllo di una serie di atti ed operazioni eseguiti dalle società ricorrenti e sottoposti a registrazione, ritenendoli, sia pur autonomamente non in contrasto con norme di legge, eseguiti allo scopo di sottrarre a tassazione, perché integranti un'unica operazione, quella di cessione di ramo d'azienda, da assoggettare ad imposta di registro in misura proporzionale. Gli atti e le operazioni che l'Agenzia delle Entrate ritiene mascherino la cessione del ramo d'azienda sono:

1. Costituzione della FIMU S.r.l. (uni personale) in data 28 dicembre 2007;
2. Versamento del capitale sociale mediante conferimento, da parte dell'unico socio della sua azienda commerciale, comprensiva di due rami (o punti vendita);
3. Vendita, in data 20 marzo 2008, dell'intera partecipazione alla soc. ALBA FORNITURE INDUSTRIALI S.r.l. di Bergamo, scontando la tassa sui contratti di borsa;
4. Fusione tra la FIMU e la soc. ALBA, con incorporazione della ALBA nella FIMU, in data 12 dicembre 2008.

Si osserva, in primo luogo, che la fattispecie in oggetto è stata, di fatto, qualificata dall'Amministrazione Finanziaria in una cessione di ramo d'azienda, desumendola non dal contratto di conferimento ma dalle successive cessioni delle partecipazioni, andando a ricostruire un presunto comportamento elusivo delle ricorrenti mediante l'applicazione di una norma antielusiva che, ai fini dell'imposta di registro, non è prevista. In materia d'imposta di registro, infatti, le operazioni potenzialmente elusive sono trattate dall'art. 20 del D.P.R. 131/86, che circoscrive però l'indagine ai soli effetti giuridici effettivamente perseguiti con la stipula del singolo atto presentato alla registrazione, come hanno fatto le ricorrenti, che hanno assolto le imposte afferenti ai singoli atti. È pacifico che gli effetti giuridici cui la norma fa riferimento siano quelli civilistici, in assenza di una specifica norma tributaria che disponga diversamente. Vertendosi in imposta d'atto, qual è senza dubbio quella del registro (perché colpisce l'atto e non il trasferimento), è precluso all'ufficio l'utilizzo di elementi extratestuali nell'attività d'interpretazione dell'atto assoggettato a registrazione. Deve ritenersi, dunque, che gli atti e i comportamenti tenuti non hanno integrato una elusione d'imposta ovvero un comportamento abusivo, in quanto la finalità elusiva non è stata posta come elemento predominante ed assorbente, che è stato quello economico oltre a contemperare le differenti esigenze dei singoli soci, quello operativo, che si occupava di gestire le strategie dell'azienda, quello che si occupava in modo marginale dell'azienda e infine quello di capitale, che aveva ereditato la quota di partecipazione e che non era assolutamente interessato alla gestione operativa dell'azienda, tutti, peraltro, interessati alla valutazione esatta delle partecipazioni, attraverso una stima ad opera di un professionista.

Il ricorso è dunque fondato e accoglibile in conformità di antecedenti giudicati in materia del tutto analoga, da ultime le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (n. 388 e 389 del 5 novembre 2010), della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (n. 41 del 22 aprile 2009) e della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno (n. 461 dell'11 novembre 2008).

A esse questa Commissione ritiene di dover aderire in linea con la previsione di semplificazione normativa procedurale inserita nella novellata formulazione dell'art. 118 delle disp. di att. del c.p.c., ovvero del richiamo con rinvio alla predetta anteriore giurisprudenza.

Stante la particolarità della causa, è giusto compensare fra le parti le spese di causa.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di liquidazione n. Omissis.

Spese compensate.